


CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Dott. Graziano Fedato
Esperto Contabile
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Circolare n. 29 / 2022

Castelfranco Veneto, 30 giugno 2022

Spett.li

CLIENTI

NOVITA' DEL DL 73/2022 C.D. DECRETO DELLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

È stato pubblicato, sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, il DL 21.6.2022 n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il decreto si compone di 47 articoli, è **entrato in vigore il 22.6.2022 e deve essere convertito in legge entro il 20.8.2022.**

Tra le principali novità si segnalano:

- la riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF;
- il differimento alla fine del mese di febbraio dei termini per l'approvazione di alcuni modelli dichiarativi;
- il differimento al 31.7.2022 del termine per adeguare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF;
- la razionalizzazione delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato;
- l'estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- la rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili;
- l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica dal periodo di imposta 2022 "solare";
- la nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, che prevede la presentazione degli stessi "entro il mese successivo al periodo di riferimento";
- il differimento al 30 settembre di ciascun anno del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre;
- l'incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari (a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2023);
- l'abolizione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con riferimento agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola operazione;
- la modifica della disciplina dell'assegno unico universale.

Novità in tema di imposte dirette

Norma di riferimento	Sintesi
Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF (art. 6)	<p>Si riducono i controlli formali, ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.</p> <p>Viene infatti stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none">• se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;• il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;• il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;• il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;• in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. <p>Decorrenza delle nuove disposizioni</p> <ul style="list-style-type: none">• Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
Validità attestazione contratti di locazione a canone concordato (art. 7)	<p>Viene prolungata la validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione "concordati", di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.</p> <p><u>Attestazione di conformità del contratto all'accordo</u></p> <p>A seguito dell'entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%), in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, è necessario che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.</p> <p><u>Validità dell'attestazione</u></p> <p>Fino ad ora, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per</p>

	<p>il quale era stata richiesta.</p> <p>Per effetto della modifica apportata dall'art. 7 del DL Semplificazioni fiscali, invece, la stessa attestazione "può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce".</p> <p>Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.</p>
<p>Principio di derivazione rafforzata - Estensione alle micro imprese (art. 8 co. 1 lett. a)</p>	<p>Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che il principio di derivazione rafforzata si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• oltre che ai "soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali";• anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, "diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria". <p>In sostanza, viene stabilito che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter c.c.8, ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale "valgono ... i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili", con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.</p> <p>Prima della modifica apportata dal DL 73/2022, la norma escludeva l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

<p>Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio (art. 8 co. 1 lett. b)</p>	<p>Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) "valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili".</p> <p>Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.</p> <p>Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) nell'esercizio in cui viene operata la correzione ed evitando, così, la presentazione della dichiarazione integrativa.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.</p>
<p>Società in perdita sistematica - Abrogazione dal 2022 "solare" (art. 9 co. 1)</p>	<p>È disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 "solare".</p> <p>Testualmente si legge "all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022".</p> <p>Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 "solare" laddove:</p> <ul style="list-style-type: none">• i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;• ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo. <p>Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.</p> <p>Nulla è disposto, invece, in merito alle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94, con il risultato che le preclusioni tornerebbe ad operare per il 2022 ove i ricavi effettivi risultino, in tale periodo, inferiori a quelli presunti.</p>

Novità in tema di IRAP

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Razionalizzazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato (art. 10)</p>	<p>Sono state riformulate alcune parti dell'art. 11 del DLgs. 446/97, con l'obiettivo di sostituire le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, mantenendo in vigore solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse.</p> <p>La modifica è priva di effetti sostanziali, ma presumibilmente verrà semplificata l'indicazione, nella dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato.</p> <p>Disciplina applicabile ante modifiche</p> <p>In base alla disciplina vigente <i>ante</i> modifiche, la facoltà di portare, per l'intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di "deduzione residuale".</p> <p>In pratica, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;• poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 co. 4-<i>octies</i> del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto. <p>Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all'accoglimento delle relative deduzioni.</p> <p>Disciplina applicabile post modifiche</p> <p>La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:</p> <ul style="list-style-type: none">• da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;• dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.). <p>Decorrenza</p> <p>La novità si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a</p>

	<p>quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022): si tratta del 2021, per i soggetti "solari". La modifica ha, quindi, carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.</p> <p>La modulistica dovrà conseguentemente essere aggiornata, salvo consentire, in via transitoria per quest'anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nel rigo in cui attualmente deve essere riportata solo la deduzione eccedente (IC69, per le società di capitali).</p>
--	--

Novità in materia di imposte indirette

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (art. 5)</p>	<p>Modificando l'art. 28 del DLgs. 346/90, in materia di imposta di successione, viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell'eredità per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Viene demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare, la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione di cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.</p> <p>La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo (art. 15)</p>	<p>Inserendo il co. 596-<i>bis</i> nell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, viene prevista la possibilità di estendere il pagamento telematico dell'imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con <i>"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale"</i>.</p> <p>Pagamento telematico del bollo</p> <p>Si ricorda che l'art. 1 co. 596 della L. 147/2013, ha consentito di pagare l'imposta di bollo per i documenti richiesti alla PA, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.</p> <p>La modifica normativa ora introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell'imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per cui essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	attuativo.
<p>Pagamento dell'imposta di registro su contratti con la PA (art. 30)</p>	<p>Vengono apportate modifiche al RD 18.11.23 n. 2440, recante "Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato".</p> <p>Pagamento dell'imposta di registro sui contratti con la PA</p> <p>Tra il resto, viene modificato l'art. 16-<i>bis</i> del RD 2440/23, che riguarda le spese per la stipula di contratti con la PA, adattando la lettera della norma alla disciplina oggi vigente, sostituendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rinvio all'abrogato DPR 634/72 con il riferimento all'art. 57 del DPR 131/86, in materia di imposta di registro (nella parte in cui la norma recata dal RD 2440/23 specifica che le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte contrattuale diversa dalla PA); • il riferimento alle tariffe definite dal "Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro" con il rinvio alle tariffe "approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" (nella parte della norma recata dal RD 2440/23 che definisce l'ammontare delle spese di copia). <p>Viene, poi, precisato che gli importi delle spese di copia e di registrazione "sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome".</p> <p>Altre modifiche (agli artt. 54 e 55 del RD 2440/23) riguardano le modalità di pagamento di spese da parte dello Stato.</p>

Novità in materia di IVA e accise

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Modifiche al calendario fiscale IVA (art. 3 co. 1 - 3)</p>	<p>Il decreto in esame apporta alcune modifiche nel calendario fiscale riguardante l'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione degli stessi "entro il mese successivo al periodo di riferimento", invece che entro il giorno 25 del mese successivo (art. 50 co. 6 del DL 331/93); • il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno (art. 21-<i>bis</i> del DL 78/2010).

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

<p>Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture (art. 3 co. 4 - 5)</p>	<p>Con una modifica all'art. 17 co. 1-<i>bis</i> lett. a) e b) del DL 124/2019, il decreto incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare</p> <p>In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;• per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.
<p>Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA (art. 12)</p>	<p>Il decreto modifica l'ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015.</p> <p>Vengono escluse dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.</p> <p>Peraltro, a decorrere dall'1.7.2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente tra-smettendo i dati nel formato della fattura elettronica via SdI.</p>
<p>Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro (art. 13)</p>	<p>Il decreto contempla il differimento all'1.7.2022 dell'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 178/2020 che, tuttavia, è già operativa dall'1.1.2022.</p> <p>Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.</p> <p>Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>

<p>Agevolazioni IVA per le prestazioni rese a soggetti ricoverati e loro accompagnatori (art. 18)</p>	<p>Il decreto estende l'ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell'aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.</p> <p>Estensione del regime di esenzione IVA</p> <p>Viene stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie, spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura che viene effettuata a favore della persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19 dell'art. 10 citato (ad esempio, anche da cliniche e case di cura non convenzionate). Ciò a condizione che tale soggetto abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto abbia trovato applicazione il regime di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.</p> <p>L'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura soltanto fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al soggetto terzo.</p> <p>Estensione dell'aliquota IVA del 10%</p> <p>Viene sostituito il n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l'aliquota IVA del 10% si applica:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 e 19 del DPR 633/72;• alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l'operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;• alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72. <p>Resta ferma l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della L. 217/83.</p>
<p>Estensione del reverse charge nel settore elettronico</p>	<p>Per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico, è prorogata l'adozione del <i>reverse charge</i> sino al 31.12.2026. La direttiva 2022/890/UE aveva consentito agli Stati membri l'estensione temporale della speciale disciplina.</p> <p>In precedenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del DPR 633/72, la misura si</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

<p>ed energetico (art. 22)</p>	<p>rendeva applicabile per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022.</p> <p>Nel dettaglio, il meccanismo del <i>reverse charge</i> continuerà ad applicarsi a livello interno, per le:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di telefoni cellulari; • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce; • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; <p>cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</p>
<p>Contrassegno fiscale telematizzato su alcool e bevande alcoliche (art. 25)</p>	<p>Si stabilisce che le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.</p>

Novità in tema di agevolazioni e crediti d'imposta

Norma di riferimento	Sintesi
<p>Registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA - Proroga del termine (art. 35 co. 1 - 3)</p>	<p>Viene prorogato il termine previsto dall'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017 entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nell'RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 co. 1 secondo periodo del DM 31.5.2017, in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL "Semplificazioni fiscali") al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023; • dall'1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID.</p> <p>Responsabilità per inadempimento degli obblighi di registrazione nell'RNA</p> <p>Viene inoltre prorogata al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022) la disposizione prevista dall'art. 31-octies del DL 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.</p>
<p>Credito d'imposta per R&S su farmaci e vaccini (art. 23 co. 1)</p>	<p>Vengono apportate alcune modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all'art. 31 del DL 73/2021.</p> <p>Viene anzitutto eliminato il riferimento ai "nuovi" farmaci e vaccini.</p> <p>Inoltre, viene previsto che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 26.5.2020.</p>
<p>Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 23 co. 2 - 8)</p>	<p>Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività.</p> <p>Oggetto della certificazione</p> <p>Per favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.</p> <p>Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del co. 203, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/2019.</p> <p>Condizioni</p> <p>La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento</p>

	<p>delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.</p> <p>Soggetti abilitati al rilascio della certificazione</p> <p>Con un DPCM di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.</p> <p>La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.</p> <p>Effetti della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria</p> <p>Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell'art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.</p>
--	--

Altre novità

Norma di riferimento	Sintesi
Invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno - Differimento del termine (art. 3 co. 6)	<p>È stato differito al 30.9.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021.</p> <p>Evoluzione normativa</p> <p>L'art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l'art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 hanno previsto che la dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.</p> <p>L'art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 devono essere presentate le dichiarazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'anno d'imposta 2020;• all'anno d'imposta 2021. <p>L'art. 1 co. 4 del DM 29.4.2022 ha disposto che la dichiarazione</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>relativa al periodo d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 entro il 30.6.2022. Per effetto del DL 73/2022 tale termine è differito al 30.9.2022.</p>
Disciplina emergenziale ai fini degli ISA (art. 24)	<p>In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, attraverso la modifica dell'art. 148 co. 1 del DL 34/2020, sono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione.</p> <p>Per la medesima ragione, attraverso l'integrazione dell'art. 148 co. 2 del DL 34/2020, viene previsto che, nella definizione delle strategie di controllo di cui all'art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017 basate anche sul punteggio ISA:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;• per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021. <p>Vengono differiti a regime i termini per l'approvazione degli ISA, attraverso la modifica del co. 2 dell'art. 9-bis del DL 50/2017. Nello specifico, gli ISA sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (anziché entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati), mentre le modifiche agli ISA necessarie a tenere conto di situazioni di natura straordinaria sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (anziché entro il mese di febbraio).</p>
Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria (art. 26)	<p>Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in cui, oltre all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (inter-venuta il 23.11.2021), verrà rilasciata l'autorizzazione della Commissione europea (art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017).</p> <p>In deroga a quanto sopra, si applicano dall'1.1.2018 e fino al suddetto periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI
PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>esempio, il "Social bonus", l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli ETS, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.</p> <p>Integrando il co. 1 dell'art. 104 del DLgs. 117/2017, viene previsto che tale disciplina transitoria si applica, a decorrere dall'operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).</p>
Dichiarazione IMU per l'anno 2021 - Proroga (art. 35 co. 4)	<p>Viene differito dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a:</p> <ul style="list-style-type: none">• immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;• variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021. <p>Nessuna proroga è invece disposta per gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022 ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.</p>
Incentivi veicoli non inquinanti - Termini di conferma dell'operazione - Proroga (art. 40)	<p>Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del MISE effettuate entro il 31.12.2022, sono estesi a 270 giorni (in luogo di 180 giorni) dalla prenotazione dell'incentivo i termini per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la conferma dell'operazione; <p>la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati